

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III<sup>°</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 151/CSA

(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 29 maggio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Paolo Del Vecchio - Componenti; - Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DELLA G.S.D AMBROSIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA SEGUITO GARA DARFO BOARIO/AMBROSIANA DEL 12.05.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 148 del 13.5.2019)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società G.S.D. Ambrosiana di Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) riduce la sanzione dell'ammenda a € 300,00.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL CALCIATORE LAURIA FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO SESTO/REZZATO DEL 12.05.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 148 del 13.5.2019)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Lauria Fabio riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELLA F.C. CASERTANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PINNA PARIDE SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/CASERTANA DEL 12.05.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 276/DIV del 13.05.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Casertana di Caserta.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DEL S.S. AUDAX 1970 S. ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 CALCIO A 5 FONTANELLE/S.S. AUDAX 1970 S. ANGELO DEL 21.05.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 112/SGS del 22.05.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Audax 1970 S. Angelo di Senigallia (Ancona).  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## ORDINANZA ISTRUTTORIA

**5. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F. FINALE TIT. CAMPIONE ITALIA COMO 1907/CALCIO LECCO DEL 22.05.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 153 del 23.05.2019)

Dispone di rimettere gli atti alla Procura Federale, al fine di indagare sulla esatta responsabilità degli atti contestati alla tifoseria del Lecco, considerando anche i “Tempi di ingresso” della predetta tifoseria nell’impianto sportivo.

### II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; - Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**6. RICORSO DEL CALCIATORE TARTAGLIA ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA AREZZO/NOVARA DEL 15.05.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 283/DIV del 16.05.2019)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Tartaglia Angelo, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO DEL SIG. FOGGIA PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.05.2019 ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SEMIFINALI ANDATA PLAY-OFF CITTADELLA/BENEVENTO DEL 21.5.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 165 del 23.05.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Foggia Pasquale.  
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO DEL S.S. AREZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. REMEDI LORENZO SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/AREZZO DEL 22.05.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 293/DIV del 23.05.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Arezzo di Arezzo.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Pubblicato in Roma il 29 maggio 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina